

COMUNE DI PAULARO
Provincia di Udine

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 27/09/2002

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ
DI ESTETISTA
E DI PARRUCCHIERE MISTO**

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Le attività di estetista e di parrucchiere misto, siano esse esercitate in forma d'impresa individuale o in forma di società, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla Legge Regionale 22 aprile 2002, n.12 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Nel caso in cui tali attività siano svolte in concomitanza con altre attività e in sedi destinate ad uso diverso, anche a titolo di prestazione gratuita (ad esempio in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche a favore dei soci o per promozione di un prodotto), devono sottostare alla normativa di cui al primo comma del presente articolo.

Non costituisce attività soggetta al presente Regolamento quella relativa alla lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (quale, ad esempio, la realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona.

Rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento le attività di applicazione e di trattamento tricologici.

L'attività di **estetista** comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n.713.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

L'attività di **parrucchiere misto** può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.

L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

ART. 2 TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione può essere rilasciata per una delle seguenti tipologie di attività:

A) ESTETISTA

B) PARRUCCHIERE MISTO

Le attività disciplinate dal presente Regolamento non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio (a domicilio dei clienti o su aree pubbliche), salvo il caso in cui esse siano svolte dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, a favore di persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche o altri gravi motivi, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l'attività in sede fissa.

Non è consentito il rilascio di autorizzazioni con validità stagionale, fatto salvo il disposto di cui all'art.30 comma 3 della L.R. 12/2002.

Non è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.

ART. 3 ATTIVITÀ MISTE

L'attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che svolge professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in forma societaria, dovranno essere rispettati i requisiti previsti dall'art.10 della L.R. 12/2002 (società artigiana).

Per l'esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di estetista e di parrucchiere misto, deve essere rilasciata un'autorizzazione amministrativa per ogni singola attività, purché sussistano i requisiti professionali ed oggettivi prescritti per ciascuna di esse.

I parrucchieri misti, nell'esercizio della propria attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, senza la necessità dell'autorizzazione e della qualificazione per l'esercizio dell'attività di estetista, purché tali prestazioni siano complementari rispetto all'attività principale.

ART. 4 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, esercitata in forma d'impresa individuale o di società in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione è rilasciata previo:

- a) accertamento del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/2002;
- b) accertamento dei requisiti dei locali nei quali è svolta l'attività.

L'autorizzazione è rilasciata con le modalità previste dal presente Regolamento.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita per richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica o dei preposti al controllo igienico sanitario.

ART. 5

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

In attuazione dell'articolo 20 della Legge 241/1990 e dell'art.27 della L.R. 7/2000, s'intendono accolte le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni.

L'Ufficio comunale competente, ricevuta la domanda relativa all'apertura di un nuovo esercizio, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti previsti dal presente Regolamento.

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio comunale invita il richiedente, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda all'Ufficio Protocollo, a provvedere alla sua regolarizzazione.

Nel caso di cui al precedente comma 3, il richiedente deve formalizzare la regolarizzazione della domanda entro un periodo non superiore a 30 giorni dall'avvenuta conoscenza legale della richiesta d'integrazione o regolarizzazione; scaduto senza riscontro tale termine, la domanda s'intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale, e sarà conseguentemente archiviata.

ART. 6

CONTENUTO E VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e per l'attività in essa indicati.

I soggetti in possesso della qualificazione professionale prescritta per l'esercizio dell'attività autorizzata, nonché i locali nei quali essa è svolta, devono essere indicati nell'autorizzazione comunale.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato.

Ogni variazione dei dati contenuti nell'autorizzazione deve essere comunicata al Comune per eseguire gli opportuni aggiornamenti.

ART. 7

REQUISITI PER OTTENERE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione necessita il possesso dei seguenti requisiti:

1. qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della L.R.12/2002 e dal presente Regolamento;
2. idoneità dei locali con osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
3. sussistenza della superficie minima dei locali, di cui al successivo articolo 8 del presente regolamento.

ART. 8 SUPERFICI MINIME DEI LOCALI

I locali da adibire all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto ed estetista, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità, devono avere le seguenti superfici minime:

- a) la superficie dei locali da adibire all'attività di **estetista**, con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, servizio igienico, ripostiglio, attesa per il pubblico e ogni altro locale accessorio, dovrà essere di un minimo di 10 (dieci) mq, nella quale superficie complessiva potranno operare fino a due addetti e superficie di 4 (quattro) mq per ogni posto di lavoro in più.
- b) la superficie dei locali da adibire all'attività di **parrucchiere misto**, con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, servizio igienico, ripostiglio, attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, dovrà essere di un minimo di 20 (venti) mq, nella quale superficie complessiva potranno operare fino a due addetti e superficie di 6 (sei) mq per ogni posto di lavoro in più.

Nel caso di attività congiunte svolte nel medesimo locale, la superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista deve calcolarsi separatamente da quella dei locali destinati rispettivamente, all'attività di vendita dei prodotti cosmetici e all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto.

Il limite di superficie di cui all'articolo 8 del presente regolamento non si applica agli esercizi in attività alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 aprile 2002, n.12.

ART. 9 VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 8/1999.

Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente Regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista.

Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A.

ART. 10 ATTIVITÀ SVOLTE NEL DOMICILIO

Le attività di estetista e di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento.

**ART. 11
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE**

Nel caso d'impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale di estetista e/o di parrucchiere misto ovvero qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'impresa societaria di cui all'art.10 della L.R.12/2002, dal legale rappresentante della società.

L'impresa che sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 12/2002 deve dichiarare all'atto della domanda che intende svolgere l'attività come impresa artigiana, impegnandosi a trasmettere al comune il certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Qualora la domanda sia stata presentata da società artigiana, ai sensi della L.R.12/2002 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

Nel caso di società non artigiana, deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della relativa qualificazione professionale.

**ART. 12
PRESENTAZIONE DOMANDA**

La domanda di autorizzazione, redatta in competente carta legale, dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente se trattasi di ditta individuale. In caso di impresa la richiesta deve contenere i dati della società e del legale rappresentante che la sottoscrive;
- b) indicazione precisa del locale o dei locali in cui verrà svolta l'attività;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. planimetria dei locali dove s'intende esercitare l'attività, in scala 1:50 o 1:100 e relazione tecnico-illustrativa degli stessi a firma di un tecnico abilitato;
2. documentazione necessaria ad attestare la qualificazione professionale di estetista e/o parrucchiere misto così come previsto rispettivamente dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/2002, comprovante l'idoneità del titolare dell'impresa, dei soci dei collaboratori familiari e dei dipendenti che esercitano professionalmente l'attività o del direttore d'azienda nel caso di impresa non artigiana;
3. copia dell'atto costitutivo e dello statuto se trattasi di società;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), che può essere anche contestualmente inserita nella domanda, contenente la certificazione antimafia ex legge 575/1965 e il titolo di disponibilità dei locali.

**ART. 13
INIZIO ATTIVITA' - ADEMPIMENTI**

Prima dell'inizio dell'attività l'intestatario dell'autorizzazione dovrà comunicare l'elenco dettagliato delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici utilizzati, con allegata certificazione che gli stessi sono conformi alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.

L'intestatario dell'autorizzazione è tenuto comunque a comunicare tempestivamente ogni variazione delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici detenuti.

Il richiedente dovrà produrre al competente Ufficio comunale entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale i seguenti documenti:

- 1) certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane se l'attività viene svolta in forma artigiana;
- 2) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese se l'attività viene svolta in forma non artigiana;
- 3) dichiarazione di inizio attività.

ART. 14

MODIFICHE SOSTANZIALI DELLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Ogni modifica dei locali e delle attrezzature rispetto alla situazione esistente, deve essere conforme alle norme edilizie ed igienico-sanitarie previste nel presente regolamento.

ART. 15

CESSIONE AZIENDA IN GESTIONE O IN PROPRIETÀ

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il subentrante deve presentare denuncia preventiva d'inizio attività al Comune, ai sensi dell'art.19 della Legge 241/1990, entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

La denuncia deve contenere la dichiarazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività e deve essere provato, con idonea documentazione, l'effettivo trasferimento dell'azienda.

Nel caso in cui il subentrante intenda eseguire modifiche sostanziali ai locali e/o alle attrezzature, queste devono essere conformi a quanto previsto dal precedente articolo 14.

In caso di subingresso nella conduzione di esercizi, che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento già esercitano le attività in esso previste, il subentrante è tenuto ad adeguare i locali e le attrezzature, qualora non conformi, ai requisiti igienico - sanitari cui all'art. 19 del presente regolamento.

Il mancato adeguamento dei locali entro dodici mesi dalla data di avvenuta presentazione della denuncia di subingresso, prorogabile, per richiesta della parte interessata, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi, comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

L'avvenuta conclusione dei lavori di adeguamento deve essere comunicata al Comune, unitamente alla consegna della documentazione di cui al precedente articolo 12.

Nel caso in cui l'adeguamento alle norme di cui al presente regolamento non sia possibile, per motivi di natura tecnica, l'interessato dovrà presentare apposita dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti l'impossibilità tecnica all'adeguamento.

ART. 16 TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ATTIVITA'

Il trasferimento dell'attività in altri locali siti sul territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Comune nel rispetto dei minimi di superficie di cui all'art. 8 e dei requisiti igienico sanitari dei locali nei quali l'attività verrà svolta.

Nella domanda di trasferimento dell'attività dovrà essere allegata la documentazione di cui al punto 1 dell'art. 12 del presente Regolamento.

Non sono suscettibili di trasferimento, all'esterno delle sedi originarie, le attività svolte presso ospedali, caserme, case di cura e, in genere, in collettività di natura pubblica.

ART. 17 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Alla cessazione dell'attività, unitamente alla relativa comunicazione da effettuarsi entro novanta giorni, il titolare dovrà consegnare al competente ufficio comunale l'originale dell'autorizzazione.

ART. 18 RICORSI

Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento, di sospensione o revoca, può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dal notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

ART. 19
REQUISITI DI SICUREZZA E IGIENICO - SANITARI

I locali da adibire alle attività disciplinate dal presente regolamento, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

1. i limiti di altezza sono quelli individuati dal regolamento edilizio comunale;
2. l'areazione può essere naturale, artificiale o mista; se ottenuta artificialmente con impianti di condizionamento o ventilazione meccanica, essi non devono creare in nessun modo correnti d'aria fastidiose per i lavoratori e comunque devono essere garantiti almeno numero 3 ricambi d'aria/ora del volume complessivo del locale. L'areazione naturale può essere ottenuta tramite aperture che presentino una superficie pari ad almeno 1/20 della superficie di calpestio del locale, nel computo della superficie di areazione del locale devono essere incluse anche le porte;
3. l'illuminazione può essere naturale artificiale o mista. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi d'illuminazione artificiale devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia ed efficienza. L'illuminazione se naturale può essere ottenuta attraverso finestre o porte la cui area dovrà essere pari ad almeno 1/10 della superficie utile di calpestio del locale;
4. pavimentazione realizzata in materiale facilmente lavabile;
5. lavabi fissi con acqua calda e fredda;
6. gli arredi saranno realizzati con materiali lavabili in modo da consentire una facile pulizia.
7. Le eventuali superfici di legno dovranno essere opportunamente trattate per consentire le operazioni di pulizia;
8. idonei armadietti chiudibili dovranno essere previsti per la biancheria pulita che sarà utilizzata per ogni singolo cliente. Dovrà essere disponibile almeno un recipiente con chiusura per la collocazione della biancheria sporca;
9. l'esercizio dovrà essere dotato di un sufficiente numero di contenitori, idonei alla raccolta dei rifiuti prodotti, che dovranno essere smaltiti secondo le norme previste dai regolamenti comunali e dalle leggi in materia;
10. eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto mediante setti divisorii di materiale liscio o facilmente lavabile e dotate di lava piedi;
11. l'esercizio dovrà essere dotato di idonei armadietti per contenere il vestiario del personale addetto e di ripostigli, eventualmente ricavati anche mediante separazione con pareti d'arredo o armadi per gli attrezzi ed il materiale di pulizia;
12. tutti gli impianti e le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica dovranno essere conformi alla relativa normativa in materia, debitamente certificati o, nel caso degli impianti, autocertificati da parte di un tecnico abilitato.
13. L'esercizio dovrà essere dotato di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio medesimo.

ART. 20
NORME GENERALI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, nonché, l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti per tale specifico scopo.

Devono, inoltre, osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti in condizioni di pulizia;

- b) gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere immersi in soluzioni disinfettanti o trattati con altro procedimento di disinfezione o sterilizzazione. Durante l'uso, gli stessi, saranno ripuliti con carta sterile sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante di tipo consentito dalle norme vigenti in materia;
- c) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata ed accuratamente disinfettata;
- d) per lo spargimento di talco si dovrà fare uso esclusivamente di polverizzatore e non adoperare piumini o preparati essiccatori;
- e) eventuali spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
- f) i prodotti cosmetici impiegati dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 18 giugno 1976 e successive modificazioni ed alle direttive CEE;
- g) qualora durante i procedimenti tecnici di lavorazione siano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'areazione immediata ed abbondante dell'ambiente;
- h) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili deve essere evitato che nell'ambiente siano accese fiamme o si fumi;
- i) nell'esercizio dell'attività il personale addetto dovrà osservare scrupolosamente le norme igienico sanitarie in vigore, indossare idonea sopravveste (camice o giacca) pulita.

ORARI E TARIFFE

ART. 21 ORARI E SOSPENSIONE ATTIVITA'

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con apposita ordinanza comunale, sentiti gli operatori del settore.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività, a porte chiuse, per il tempo massimo necessario per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento.

L'interessato può sospendere l'attività per un periodo non superiore a 30 giorni senza obbligo di comunicazione al Comune.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma e fino ad un massimo di 120 giorni, è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma, e fino ad un massimo di 12 mesi, è soggetta ad autorizzazione del Comune, qualora sussistano cause di forza maggiore o altri giustificati motivi, che impediscano l'esercizio dell'attività, prorogabile, inderogabilmente per ulteriore periodo non superiore complessivamente a mesi 12.

Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune specifica domanda scritta, almeno 10 giorni prima dalla data prevista per l'inizio della sospensione, comprovando le cause che giustificano la sospensione medesima.

ART. 22 TARIFFE

Le tariffe devono essere esposte nel locale ove è svolta l'attività autorizzata, in maniera ben visibile al pubblico.

<i>NORME TRANSITORIE E FINALI</i>
--

ART. 23
ATTUALI AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n.161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto, s'intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'art.27 della L.R. 12/2002, come disciplinata dal presente regolamento.

I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, sono autorizzati a continuare l'attività di parrucchiere misto e/o estetista, fermo restando il requisito igienico - sanitario dei locali in base al quale fu concessa l'autorizzazione e nel rispetto delle norme generali di carattere igienico - sanitario cui all'art. 20 del presente Regolamento.

ART. 24

OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARIE

L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell'Azienda per i servizi Sanitari competente.

Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune, prima d'iniziare l'attività, apposita comunicazione scritta contenente i seguenti dati:

1. il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il Comune di residenza e l'indirizzo, il codice fiscale e la cittadinanza di colui che assume la responsabilità dell'esercizio dell'attività;
2. nel caso di società, la denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A. dell'impresa per conto della quale il richiedente agisce;
3. l'oggetto dell'attività e se la stessa è temporanea o permanente;
4. la disponibilità dei locali ove s'intende esercitare l'attività nonché la loro precisa ubicazione;
5. l'indicazione del numero e delle generalità complete delle persone che eseguono le prestazioni.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di cui al punto 1 dell'art. 12 del presente Regolamento.

Ottenuto il nulla osta della competente A.S.S., l'interessato deve comunicare al Comune la data d'inizio dell'attività, la sua durata, se questa è temporanea, nonché l'orario che s'intende adottare.

CONTROLLI E SANZIONI

ART. 25 CONTROLLI

Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e il personale di vigilanza dell'Azienda per i Servizi Sanitari, per quanto di competenza, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

ART. 26 SANZIONI

L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516 a euro 1.549.

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla Legge comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la L.R. 17 gennaio 1984, n.1.

ART. 27 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia ed ogni altro caso previsto dalla Legge e dal presente Regolamento, l'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista o parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni di legge e con quelle del presente Regolamento.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

ART. 28 ABUSIVISMO

Fatta salva ogni altra sanzione prescritta dalla Legge o dal presente regolamento, il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa è esercitata senza autorizzazione.

ART. 29 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione consiliare di approvazione.